Sent. n. 124/2023 pubbl. il 11/12/2023
Rep. n. 157/2023 del 11/12/2023

N. R.G. P.U. 130-1/2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione II Civile

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Giuliana Filippello	Presidente rel.
dott.ssa Maria Letizia Mantovani	Giudice
dott. Andrea Marani	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni promosso da **SAVIO COMPAGNUCCI**, nato il 03/10/1964 in Ancona ed ivi residente alla via Monte Pennino 2/B (C.F.: CMPSVA64R03A271Q), con l'avv. Patrizia Gambini e il rag. Attilio Pecora, con l'ausilio dell'OCC, dott.ssa Cristina Lunazzi;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

ottenuti i chiarimenti richiesti all'udienza del 09/11/2023;

letta l'integrazione alla proposta di liquidazione del 16/11/2023 consistente nell'incremento della somma messa a disposizione dei creditori da parte del ricorrente e quantificata in euro 300,00 mensili, nonché nella nuova proposta irrevocabile di acquisto del 50% della proprietà dell'immobile sito in Ancona, Via Gallignano, 132/b, da parte di Cristina Messora, migliorata rispetto alla proposta già in atti, in quanto formulata per l'importo di 100.000,00 euro;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

OSSERVA

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Da: FILIPPELLO GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5d18077e522d681ce84adecab35f491a5

[redacted]

a) [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCII,

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore **SAVIO COMPAGNUCCI** (C.F.: CMPSVA64R03A271Q);

NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la dott.ssa **Giuliana Filippello**;

NOMINA liquidatore l'OCC, dott.ssa **CRISTINA LUNAZZI**;

ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato **il termine perentorio di sessanta giorni** dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o

Firmato Da: FILIPPELLO GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5d1807e522d681ce84adecab35f491a5
Firmato Da: PASCUCCI SIMONETTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7e86a17bdef29093

proseguita su beni compresi nella procedura (in particolare la procedura es. immobiliare n. r.g. es. 42/2021 del Tribunale di Ancona e la divisione endoesecutiva n. r.g. 5455/2021 del Tribunale di Ancona), dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

FISSA ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in € 1.500,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà versato dalla parte al liquidatore unitamente ad ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere per la durata triennale della procedura;

ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione ai beni immobili di proprietà nonché – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione;

DISPONE che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio della seconda sezione civile del Tribunale del 05/12/2023.

Il Presidente estensore
dott.ssa Giuliana Filippello

Firmato Da: FILIPPELLO GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5d1807e522d681ce84adecab35f491a5
Firmato Da: PASCUCCI SIMONETTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7e86a17bdef29093